Procedura Interfunzionale

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

PRO-ASTM-06-I_r3

CODICE E REVISIONE	**PRO-ASTM-06-I_r3_Terza Emissione**
DATA EMISSIONE	**10/06/ 2026**

Indice delle Revisioni della Procedura

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE PRINCIPALI MODIFICHE
PRO_ASTM_06_r0	03.02.2020	Prima Emissione.
PRO-ASTM-06-I_r1	03.11.2020	Prima Revisione. Estensione della procedura allo standard SA 8000.
PRO-ASTM-06-I_r2	14.07.2023	Seconda Revisione. Allineamento al D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.
PRO-ASTM-06-I_r3	10.06.2026	Terza Revisione. Allineamento a Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025.

La presente procedura (di seguito la "Procedura") ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo emissione di integrazioni o procedure sostitutive.

INDICE

1. SCOPO E DESTINATARI 4

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 4

3. RIFERIMENTI 4

4. DEFINIZIONI 5

5. PRINCIPI GENERALI 7

6. MODALITÀ OPERATIVE 8

6.1 RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI 8

6.2 RICEVIMENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE 9

6.3 ISTRUTTORIA 10

6.4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 11

6.5 TUTELA DEL SEGNALANTE 13

6.6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA 13

6.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14

7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 14

1. SCOPO E DESTINATARI

La presente procedura ("**Procedura**") ha come scopo la disciplina del processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse ("**Destinatari**"), anche in forma anonima.

Rientrano tra i Destinatari della Procedura i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di ASTM S.p.A., tutti i dipendenti di ASTM S.p.A., i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con ASTM S.p.A.

I Destinatari, a conoscenza di fatti e/o comportamenti potenzialmente oggetto di Segnalazione, sono invitati ad effettuare le Segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a ASTM S.p.A. ("**ASTM**" o la "**Società**") che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno.

La Procedura costituisce inoltre un riferimento per le società controllate da ASTM, che possono recepirla, previo adeguamento alle normative e sentite le rappresentanze sindacali, ai processi ed agli assetti organizzativi specifici e/o locali.

3. RIFERIMENTI

La procedura fa riferimento ai seguenti documenti ASTM:

- Codice Etico e di Comportamento
- Politiche di Sostenibilità
- Codice di Condotta Fornitori
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ("**Modello 231**")
- Organigramma aziendale
- Comunicati Organizzativi Aziendali
- Data Privacy Policy
- Deleghe e Procure

Con riferimento alla Procedura trovano applicazione:

- il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001
- il Sistema di Gestione per la qualità UNI EN ISO 9001
- il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000
- il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D. Lgs. 196/2003
- la Direttiva EU 2019/1937
- il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ("**Decreto**")

4. DEFINIZIONI

Entità ASTM	Amministratori, membri del Collegio Sindacale, membri dell'Organismo di Vigilanza e dipendenti di ASTM (a tempo indeterminato e non, compresi stagisti e candidati e, in generale, soggetti che rivestono ruoli apicali e sottoposti).
Facilitatore	Una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gruppo	ASTM e le entità italiane o estere controllate da ASTM ai sensi dell'IFRS 10 - Bilancio Consolidato ("potere di dirigere le attività rilevanti ed essere esposti alla variabilità dei risultati").
Piattaforma Digitale	Strumento informatico utilizzato da ASTM come canale di Segnalazione in grado di garantire la riservatezza dell'identità dei Segnalanti.
Ricevente	Il Responsabile della Funzione Internal Audit oppure, qualora la Segnalazione riguardi quest'ultimo, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.
Segnalanti	La persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Rientrano tra i Segnalanti le Entità ASTM, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di collaborazione o d'affari con ASTM, ivi compresi i collaboratori, i somministrati, i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori, in relazione alla prestazione lavorativa, di collaborazione o d'affari con ASTM.
Segnalazione	La comunicazione scritta od orale di informazioni avente ad oggetto Violazioni. La disciplina di protezione dei Segnalanti di cui al Decreto non trova applicazione per le Segnalazioni aventi ad oggetto: a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità

giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro;

b) segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/193725;

c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Segnalazione Anonima	Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.
Team di Valutazione	Organismo interfunzionale composto dal General Counsel, dal Responsabile della Direzione Personnel Administration and Industrial Relations e dal Ricevente. Nel caso in cui la Segnalazione riguardi il General Counsel o il Responsabile della Direzione Personnel Administration and Industrial Relations, il soggetto destinatario della Segnalazione sarà sostituito dal Chief Financial Officer.
Violazioni	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ASTM. Le Violazioni possono essere distinte nelle seguenti categorie: a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato

interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e di gestione;

d) violazioni di strumenti normativi attinenti agli ambiti definiti nella compliance di ASTM o aventi ad oggetto fatti o comportamenti contrari (o in contrasto) con la responsabilità assunta da ASTM di rispettare i diritti umani di singoli individui o di comunità, e riconducibili alle seguenti categorie: (i) salute, sicurezza e incolumità delle comunità locali; (ii) violazione dei diritti dei lavoratori e (iii) salute e sicurezza occupazionale.

5. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari della Procedura, a seconda e nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla Procedura, devono:

- favorire e promuovere la cultura della trasparenza e della legalità e di tolleranza zero verso qualsiasi atto e fenomeno di corruzione in tutti gli ambiti aziendali e nei rapporti con i terzi;
- effettuare Segnalazioni in buona fede, circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- astenersi da Segnalazioni infondate o non circostanziate, basate su voci non confermate o dicerie, o da Segnalazioni non rientranti nell'oggetto individuato nella presente Procedura;
- non utilizzare le Segnalazioni come strumenti per risolvere mere problematiche personali o al solo scopo di danneggiare il segnalato o per motivi opportunistici;
- favorire e tutelare il comportamento positivo, l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti o collaboratori che segnalino atti illeciti o comportamenti illegittimi di cui vengano a conoscenza;
- prendere seriamente in considerazioni le Segnalazioni ricevute e valutarle con scrupolo ed attenzione;
- garantire la riservatezza dell'identità e dei dati personali del Segnalante, della/e persona/e oggetto della Segnalazione, dei Facilitatori;
- evitare atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua la Segnalazione. Garantire la medesima tutela (i) ai Facilitatori, (ii) alle persone che sono collegate al Segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) alle persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali ha lavorato, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- garantire la tracciabilità del processo relativo alla valutazione della Segnalazione ed all'adozione degli eventuali

conseguenti provvedimenti.

È fatto espressamente divieto di:

- effettuare Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri soggetti;
- effettuare Segnalazioni che dagli esiti della fase istruttoria si rilevino prive di riscontro fattuale ed effettuate nella piena consapevolezza dell'insussistenza di una violazione o di una non conformità.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Ricezione delle Segnalazioni

La Segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative che sono da ritenersi autonome e indipendenti tra di loro ("**Segnalazione interna**"):

- in forma scritta o orale tramite la Piattaforma Digitale accessibile all'indirizzo https://astm.integrityline.app/;
- mediante posta ordinaria o raccomandata, riservata e personale, indirizzata al Ricevente, all'indirizzo "ASTM S.p.A. - Località San Guglielmo 3/13 - 15057 Tortona";
- in forma orale, mediante incontro con il Ricevente.

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima[1] o non anonima.

Le modalità per effettuare le Segnalazioni vengono rese chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i Destinatari, compreso chi non frequenta i luoghi di lavoro, mediante pubblicazione della presente Procedura sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.astm.it/whistleblowing/ e mediante specifiche istruzioni consultabili sulla Piattaforma Digitale in caso di Segnalazione effettuata tramite tale canale.

L'Entità ASTM che riceva una Segnalazione al di fuori dei suddetti canali deve trasmetterla senza indugio e, comunque, entro sette giorni dal suo ricevimento, in originale con gli eventuali allegati, al Ricevente dandone contestuale notizia al Segnalante (solo in caso di Segnalazione non anonima), nel rispetto di criteri di massima riservatezza ed idonei a tutelare il Segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Per completezza si evidenzia che, al ricorrere di determinate condizioni, il Decreto prevede che la Segnalazione possa essere effettuata (i) attraverso un canale esterno istituito e gestito dall'ANAC - Autorità nazionale anticorruzione -

[1] Le misure di protezione di cui all'art. 16 del Decreto si applicano qualora il Segnalante sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, o qualora il Segnalante abbia presentato segnalazioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del suddetto Decreto.

("**Segnalazione esterna**"), (ii) mediante divulgazione pubblica o (iii) mediante denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In particolare si evidenzia che il Segnalante può effettuare la Segnalazione all'ANAC soltanto se: (i) nel suo contesto lavorativo non è prevista l'attivazione del canale interno come obbligatoria o, se prevista, non è stata attivata; (ii) la Segnalazione non ha avuto seguito; (iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la Segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni; (iv) ha fondati motivi di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.1.1 Segnalazione interna tramite Piattaforma Digitale

La Piattaforma Digitale è dotata di misure di sicurezza tali da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

La Segnalazione può essere effettuata in forma scritta o mediante messaggistica vocale con le modalità indicate sulla Piattaforma Digitale.

All'atto dell'invio della Segnalazione la Piattaforma Digitale genera in automatico una "userid" e consente al Segnalante di definire una password. Mediante tali credenziali il Segnalante può costantemente avere accesso alla Segnalazione effettuata e controllarne lo stato e l'esito, potendo altresì interloquire con il Ricevente anche qualora abbia deciso di mantenere l'anonimato.

Se per la Segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Ricevente mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare il contenuto della trascrizione che sarà consultabile sulla Piattaforma Digitale.

6.1.2 Segnalazione interna tramite incontro con il Ricevente

La Segnalazione è effettuata mediante un incontro diretto con il Ricevente fissato da quest'ultimo entro un termine ragionevole dalla data della richiesta del Segnalante.

Nel caso in cui per la Segnalazione il Ricevente utilizzi un sistema di registrazione vocale, la Segnalazione sarà documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Ricevente.

Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

6.2 Ricevimento e valutazione preliminare della Segnalazione

Ricevuta la Segnalazione, il Ricevente rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento il Ricevente fornisce riscontro alla

Segnalazione.

Se la Segnalazione è eccessivamente generica o incompleta, il Ricevente contatta il Segnalante per chiedere ulteriori elementi utili alla valutazione preliminare. In caso di Segnalazione anonima effettuata tramite la Piattaforma Digitale il Ricevente può richiedere gli ulteriori elementi tramite il medesimo strumento informatico.

Il Team di Valutazione analizza e classifica la Segnalazione e ad esito di tale analisi, predispone un rapporto indicante la tipologia di Segnalazione, la data di ricezione, la data di conclusione della valutazione preliminare e l'esito della stessa (archiviazione o prosecuzione analisi), con la relativa motivazione.

Ove la Segnalazione riguardi una possibile violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico di Gruppo, o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, il Team di Valutazione (i) dispone l'archiviazione della Segnalazione previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza o (ii) trasmette all'Organismo di Vigilanza il rapporto relativo alla Segnalazione per cui è stato disposto l'avvio dell'istruttoria.

Sono archiviate dal Team di Valutazione le Segnalazioni: (i) generiche e/o che non costituiscono una "Segnalazione circostanziata"; (ii) palesemente infondate; (iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica; (iv) "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; (v) "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della Segnalazione.

Sia nel caso in cui il Team di Valutazione proceda all'archiviazione della Segnalazione, sia nel caso in cui venga avviata l'istruttoria, il Ricevente ne dà informazione al Segnalante (solo in caso di Segnalazione non anonima).

6.3 Istruttoria

L'istruttoria sulla Segnalazione ha l'obiettivo di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del Ricevente, ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni ufficiali e di quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte.

Il Ricevente cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di consulenti esterni.

Le attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio: autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti, investiti di funzioni di vigilanza e controllo) sono sottoposte alla preliminare valutazione delle competenti funzioni aziendali,

affinché verifichino la compatibilità dell'istruttoria interna con le attività d'indagine/ispettive.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi aziendali SAP e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- fonti aperte;
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Il Ricevente ha inoltre facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, audizioni del Segnalante (qualora la Segnalazione non sia avvenuta in forma anonima), del segnalato e/o di altri soggetti citati nella Segnalazione come informati dei fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

A conclusione dell'istruttoria, il Team di Valutazione predispone una relazione ("**Report Finale**") che riporta:

- le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente management – che viene informato sugli esiti dell'istruttoria – delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

Il Report Finale viene trasmesso:

- all'Amministratore Delegato oppure, qualora la Segnalazione riguardi quest'ultimo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- al Collegio Sindacale e, qualora la Segnalazione riguardi una possibile violazione del Modello 231 e/o del Codice Etico di Gruppo, o condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, all'Organismo di Vigilanza;
- al Referente Anti-corruzione qualora la Segnalazione sia relativa ad azioni, circostanze o comportamenti corruttivi.

6.4 Provvedimenti Disciplinari

6.4.1 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti

Ricevuto il Rapporto Finale, l'Amministratore Delegato, quale Datore di Lavoro, decide se avviare i procedimenti disciplinari nei confronti del soggetto segnalato ritenuto responsabile della violazione o del comportamento illegittimo e reputato responsabile a seguito dell'analisi compiuta e della valutazione effettuata.

Qualora sia corresponsabile del fatto oggetto della Segnalazione, il Segnalante deve avere un trattamento di favore rispetto agli altri corresponsabili, purché nel rispetto della normativa e del CCNL applicabili e delle tutele previste dallo

Statuto dei Lavoratori.

L'Amministratore Delegato, quale Datore di Lavoro, valuta inoltre, con l'assistenza della Direzione Personnel Administration and Industrial Relations, se avviare un procedimento disciplinare: (i) nei confronti del Segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati; (ii) nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto Segnalante; (iii) nei confronti dei soggetti convolti nel processo di valutazione ed analisi della Segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la Segnalazione ricevuta.

I procedimenti disciplinari adottati saranno quelli previsti dal CCNL applicabile, irrogati sulla base dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del sistema disciplinare aziendale.

Oltre alle sanzioni disciplinari, potrà inoltre essere revocata la procura eventualmente conferita al dipendente.

6.4.2 Provvedimenti nei confronti di organi societari

Qualora la Violazione o il comportamento illegittimo riguardino un componente degli Organi Sociali, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale a seconda dei casi, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere le iniziative più opportune e adeguate in considerazione della gravità della Violazione e nel rispetto della legge e dello Statuto sociale.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea dei Soci di procedere anche alla revoca della carica dell'amministratore interessato. Nel caso di Violazione da parte dei sindaci, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all'Assemblea dei Soci di procedere anche alla revoca del sindaco interessato.

Nel caso di violazioni o comportamenti illegittimi posti in essere da un amministratore che sia anche dipendente della Società, sarà fatta in ogni caso salva l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari in base al rapporto di lavoro subordinato.

6.4.3 Misure nei confronti dei soggetti terzi

In caso di violazione o comportamento illegittimo da parte di terzi legati alla Società da un rapporto contrattuale, la Società valuterà l'adozione degli opportuni rimedi ai sensi del contratto e/o di legge.

6.4.4 Misure conseguenti ed ulteriori

Ricevuto il Report Finale il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato possono informare dei fatti oggetto della Segnalazione l'autorità giudiziaria e/o le autorità di vigilanza.

Il Ricevente può indicare all'Amministratore Delegato l'implementazione, di concerto con le Direzioni interessate, di eventuali misure di prevenzione che si rendessero necessarie per favorire la promozione della cultura di legalità e

trasparenza all'interno della Società e può promuovere l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Procedura e dei sistemi di controllo alla luce di un costante monitoraggio della sua applicazione dei risultati ottenuti.

6.5 Tutela del Segnalante

ASTM non tollera alcuna conseguenza ritorsiva nei confronti del Segnalante e dei Facilitatori in ambito disciplinare, vietando l'adozione di «*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via o indiretta, un danno ingiusto*».

Qualora si verifichino sospette discriminazioni o ritorsioni verso il Segnalante, connesse alla Segnalazione, o abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, ASTM può provvedere all'applicazione di sanzioni disciplinari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano atti ritorsivi: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa); (v) le note di merito negative o le referenze negative; (vi) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; (vii) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; (viii) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; (ix) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; (x) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione.

La tutela di cui al presente paragrafo non trova peraltro applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

6.6 Tutela della Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza del soggetto Segnalante (oltre a quanto già previsto nel paragrafo precedente), del soggetto coinvolto e del soggetto comunque menzionato nella Segnalazione, nonché dei dati / informazioni trasmesse, al fine di garantire il Segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione.

La Società garantisce altresì la medesima tutela alle persone menzionate nella Segnalazione, ai Facilitatori, alle persone che operano e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a quelle che sono a quest'ultimo legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ed operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

L'identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal Ricevente e da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli

articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui sopra, quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni sulle violazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura sono tenuti a mantenere tale riservatezza o l'anonimato del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ad eccezione dei casi in cui: (i) il Segnalante incorra in una denuncia per calunnia o diffamazione ai sensi del Codice Penale; (ii) il Segnalante compia un fatto che costituisca un illecito extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile.

6.7 Trattamento dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso e della specifica informativa consultabile sulla Piattaforma Digitale o sul sito ASTM all'indirizzo https://www.astm.it/privacy-e-cookies/, che si intende integralmente richiamata nel presente documento.

Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni saranno trattati sia dati personali del Segnalante, laddove la Segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc. che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

Gli interessati potranno esercitare, qualora previsto dalle applicabili disposizioni di legge e salvo le limitazioni di cui all'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, i diritti previsti dal GDPR inviando una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato: privacy@astm.it.

7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono archiviate a cura del Ricevente in uno specifico archivio elettronico che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.